

Mobilità 2018

Informazioni utili prima dell'inoltro della domanda on-line

Tempistica

Personale docente INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA di I e II GRADO

Termini – presentazione domande

- Il termine iniziale è fissato al 3 aprile e il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2018.

Termine ultimo di Comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

- Scuola dell'Infanzia: **11 maggio 2018**
- Scuola Primaria: **11 maggio 2018**
- Scuola secondaria I grado: **5 giugno 2018**
- Scuola secondaria II grado: **22 giugno 2018**

Pubblicazione movimenti

- Scuola dell'infanzia: **8 giugno 2018**
- Scuola primaria: **30 maggio 2018**
- Scuola secondaria di I grado: **25 giugno 2018**
- Scuola secondaria di II grado: **10 luglio 2018**

Modalità di presentazione

La domanda va presentata esclusivamente in **modalità online** attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

Per accedere ad **istanze online** e compilare il modulo di domanda l'interessato dovrà avere:

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader (o altro software per gestire e visualizzare documenti in formato pdf);
- un indirizzo di posta elettronica, lo stesso indicato durante la procedura di Registrazione;
- le credenziali di accesso (**username, password e codice personale**) ottenute con la procedura di Registrazione;
- i requisiti amministrativi per accedere alla procedura in esame.

Aliquote

- Per le **immissioni in ruolo** del personale docente viene accantonato il **60%** delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
- I **trasferimenti interprovinciali** del personale docente si effettuano dopo quelli provinciali nel limite **del 30%**.
- I **passaggi di cattedra e di ruolo** (provinciali e interprovinciali) del personale docente si realizzano nel limite del **10%**.
- ▶ Nel caso in cui dalla suddivisione risulti un numero non intero si arrotonderà all'unità il decimale più alto.
- ▶ Nel caso in cui ci sia un resto decimale pari tra le diverse aliquote:
 - tra trasferimenti e immissioni in ruolo il posto andrà ai trasferimenti.
 - tra mobilità professionale e immissioni in ruolo il posto andrà alla mobilità professionale.
 - tra trasferimenti e mobilità professionale il posto andrà ai trasferimenti.



NOTA BENE. Qualora all'esito delle operazioni **relative ai passaggi di cattedra e di ruolo** residuo ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati ai **trasferimenti interprovinciali**, fermo restando il rispetto del contingente previsto per i trasferimenti e per i passaggi.

Nessun vincolo anche per l'a.s. 2018/19

➤ **Non esistono vincoli per richiedere la mobilità interprovinciale.**

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, compresi i **neoassunti al 1/9/2017**, potranno richiedere anche o solo mobilità interprovinciale.

➤ **Se si ottiene la titolarità in una delle 5 scuole non si è vincolati per 3 anni prima di poter richiedere presentare nuovamente domanda di trasferimento.**

Le eventuali nuove regole saranno oggetto di apposito contratto decentrato per regolamentare la mobilità per il prossimo triennio 2019-2022 e la validità dei singoli movimenti annuali **a partire dall'anno scolastico 2019/2020**.

Pertanto, il personale docente che nella mobilità verrà soddisfatto **in una delle 5 preferenze di scuola** esprimibili potrà presentare domanda e muoversi liberamente **anche nella procedura di mobilità del prossimo anno scolastico**.

➤ **Se non si ottiene nessuna preferenza espressa non si può essere trasferiti d'ufficio**

Chi inoltra **domanda volontaria** non può essere trasferito d'ufficio.

Pertanto, se non si ottiene una delle preferenze espresse nella domanda si rimane nella scuola in cui si è ora titolari. Ciò ovviamente vale anche per i titolari di ambito.

Indicazione delle preferenze

➤ **Le preferenze possono essere del seguente tipo:**

- scuola, fino ad un massimo di **cinque** preferenze;
- ambito territoriale;
- provincia.

Non sarà esprimibile il codice "comune" e quello del "distretto".

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

- istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
 - sezioni carcerarie ove esprimibili;
 - sezioni ospedaliere;
 - licei europei.
- **Saranno espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.**
- **Nell'esprimere le preferenze di scuola ci saranno delle eccezioni.**

Continueranno ad essere utilizzati gli **specifici codici sede di organico** per:

- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
 - le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
 - le sezioni di scuola speciale;
 - i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti.
- **Le 5 scuole possono essere espresse anche dal titolare di ambito.**
- **La preferenza per la scuola o l'ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per i passaggi di cattedra e di ruolo.**

Sedi in comuni diversi






I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, **secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto** salvaguardando eventuali precedenza.

Allegati



- **Prima di iniziare la compilazione delle apposite sezioni del modulo-domanda si consiglia l'inserimento degli allegati i quali saranno poi direttamente caricati all'interno del modulo-domanda all'atto della compilazione dello stesso.**

- Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password. L’inserimento si completerà con il codice personale.
- Bisogna aprire il MENU in alto a sinistra e cliccare “Altri servizi”-“Gestione allegati” - e, dopo aver letto attentamente le istruzioni, Cliccare su “Avanti” e “Accedi”.

*



- Il caricamento di ogni allegato richiederà l’inserimento del codice personale.



- L'allegato, una volta denominato e correttamente caricato, deve essere “richiamato” e direttamente inserito all’interno del modulo-domanda durante l’operazione di compilazione.

➤ **Quale documentazione si allega alla domanda di mobilità**

Contestualmente alla presentazione della domanda è necessario allegare le varie dichiarazioni redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito MIUR attestanti l'**anzianità di servizio** (allegato D), la **continuità didattica** (allegato F), gli **eventuali titoli culturali posseduti o le esigenze di famiglia**, o ancora le **precedenze**, ecc.. Per l'invio della domanda in **modalità online** tali dichiarazioni, comprese le eventuali certificazione mediche, si allegano direttamente attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR nella sezione dedicata.

Compilazione delle singole sezioni domanda di trasferimento online

A1) Tabella allegata al CCNI Mobilità 2017/18

Anzianità di servizio

- 1 Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)



PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

➡ Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: **a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.**

➡ La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli **Enti Locali** e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.



NOTA BENE: Ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato in **istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte** e inserito in tale casella.

Per il servizio in **piccole isole** sono importanti i seguenti chiarimenti:

- a) la dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
- b) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico;
- c) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

Chi deve compilare questa casella

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che ha **almeno un anno di ruolo riconosciuto come anno di effettivo servizio**.

È valutato 6 punti e rientra in questa casella anche l’anno di nomina giuridica coperto da effettivo servizio di almeno 180 gg.

- **es.** docente assunto in ruolo nel corso dell’anno scolastico 2016/17 che ha differito la presa di servizio ed ha coperto l’anno scolastico con una supplenza di almeno 180 gg. anche per posto o classe di concorso diverso da quello di attuale appartenenza.

Quando è considerato valido un anno di ruolo

In generale l’anno di ruolo si considera valido se l’interessato abbia prestato un servizio **non inferiore a 180 giorni**.

Quali sono le assenze considerate effettivo servizio

Le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (**anche non retribuiti**), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite (es. riduzione dello stipendio per malattia).

Quali anni sono valutati

- tutti gli anni di ruolo fino al **31/8/2017**;
- il servizio derivante da **decorrenza giuridica** della nomina **in ruolo** anteriore alla decorrenza economica, purché sia stata prestata una supplenza di almeno 180 gg.
- il periodo derivante dalla **restituito in integrum** a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di **collocamento fuori ruolo** ai sensi dell’art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell’art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi **di dottorato di ricerca, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, ricercatore a TD o assegni di ricerca**, se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi.

- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

Quali anni non sono valutati

- L'anno scolastico in corso (2017/18).
- Gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 gg. (es. periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o altra aspettativa che non hanno permesso il raggiungimento dei 180 gg. di servizio).

2 Anzianità derivante da:

numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza (lettere B e B1, nota 4)



PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

➔ La novità introdotta dal CCNI dello scorso anno relativa alla valutazione del servizio svolto in altro ruolo è confermata anche per l'anno scolastico 2018/19: **al pari degli anni di servizio di ruolo anche quello prestato in altro ruolo è valutato punti 6 (e non 3) per ogni anno effettivamente prestato.**

➔ Si dovranno **conteggiare due volte** gli anni di servizio effettivamente prestati in **istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo.**

Chi deve compilare questa casella

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che vanta degli anni di servizio prestati in un ruolo diverso rispetto a quello di attuale appartenenza. **Ci si riferisce ad un precedente servizio di ruolo sempre nella scuola statale.**

- **Es.** docente che in anni passati è stato in servizio nel ruolo dell'infanzia e che per passaggio di ruolo ha ottenuto la scuola primaria in cui è ora in servizio.

Bisogna inserire in questa casella il servizio:

- per i **docenti di scuola secondaria di II grado**: il servizio di ruolo nella scuola di I grado.
- per i **docenti di scuola secondaria di I grado**: il servizio di ruolo nella scuola di II grado.
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria**: gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia.
- per i **docenti di ruolo della scuola dell'infanzia**: gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola primaria.

- il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa):
- il periodo di congedo straordinario, per frequentare i corsi di **dottorato di ricerca** o per il conseguimento di borse di studio o **assegni di ricerca**, organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, **nell'ipotesi in cui l'attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza.**

2 Anzianità derivante da:

retroattività giuridica
della nomina non
coperta da effettivo
servizio (lettere B e
B1, nota 4)



PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella

Chi deve compilare questa casella

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che ha anni di servizio derivante da **decorrenza giuridica** della nomina **in ruolo** anteriore alla decorrenza economica **se non è stata prestata nessuna supplenza nell'anno di riferimento oppure è stata prestata ma inferiore ai 180 gg**



NOTA BENE: Il caso più comune potrebbe essere quello del docente assunto nel 2016/17 con la sola nomina giuridica e non ha prestato alcun servizio di docenza (oppure lo ha prestato ma per un periodo inferiore ai 180 gg.).

3 Anzianità complessiva di servizio pre-ruolo (compreso il servizio su sostegno) (lettere B e B1)



PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

➡ La novità introdotta dal CCNI dello scorso anno relativa alla valutazione del servizio pre-ruolo è confermata anche per l'anno scolastico 2018/19: **al pari degli anni di servizio di ruolo anche quello pre-ruolo è valutato punti 6 (e non 3) per ogni anno effettivamente prestato.**

➡ Si dovranno **conteggiare due volte** gli anni di servizio effettivamente prestati in **istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo.**

In via generale **si valutano i servizi non di ruolo che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera** ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).

Inoltre:

- Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali.
- Il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.



ATTENZIONE:

Bisogna inserire in questa casella anche il servizio di ruolo:

- per i **docenti di scuola secondaria di I e II grado**: il servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia e/o primaria;
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria e dell'infanzia**: gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola di I e/o II grado.

QUALI ANNI SONO CONSIDERATI VALIDI

Per gli anni scolastici anteriori al 1945/46

- l'insegnante deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).

Per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55

- l'insegnante deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.

Per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74

- all'insegnante deve essere stata attribuita la qualifica.

Per gli anni scolastici successivi al 1974 fino ad oggi

- Per gli anni scolastici **dal 1974/75 a oggi** l'insegnante deve aver prestato servizio **per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale** o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.

QUALI SERVIZI SONO CONSIDERATI VALIDI

Servizio su posto di sostegno

- Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali **prestati anche senza il possesso del titolo di specializzazione** (se prestato in possesso del titolo di specializzazione tale servizio andrà inserito **anche** nell'apposita casella qualora si richiedano anche o solo posti di sostegno).

Insegnamento della religione cattolica

- Il servizio di **ruolo e non di ruolo** prestato nell'insegnamento della religione cattolica.

Incarico ex art. 36 del CCNL 2007

- Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009.

Paesi appartenenti all'Unione Europea e servizio all'estero

- I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei **Paesi appartenenti all'Unione Europea**, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi **devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana** nello Stato estero;
- Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.

Servizio militare

- Il **servizio militare o il sostitutivo servizio civile**, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. In questo caso il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato **solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale**.
- **Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo** o per l'opera di assistenza tecnica prestata **nei paesi in via di sviluppo**, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, parificate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio.

Professore incaricato o assistente incaricato e contrattista all'università

- Il servizio prestato come **professore incaricato o assistente incaricato o straordinario** (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario), nelle università a decorrere dal 1/7/975;
- Servizio prestato come **contrattista all'università** ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali.

Altri servizi

- Servizi prestati nelle **scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS** istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;

- Servizi prestati nelle **libere attività complementari (LAC)** e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media.

QUALI ASSENZE NON FANNO VENIRE MENO LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

- I periodi di congedo **retribuiti e non retribuiti** disciplinati dal **Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151** (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio), che sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- La fruizione del **congedo biennale** per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.
- Tutte le altre assenze o permessi **interamente o parzialmente retribuite** (es. malattia pagata al 50%).

QUALI ASSENZE INTERROMPONO L'ANZIANITA DI SERVIZIO

- In generale tutte le assenze **non retribuite** anche se ricadenti in un periodo coperto da contratto (es. permessi **non retribuiti** per motivi personali o familiari o aspettative varie, salvo diversamente previsto).

QUALI SERVIZI NON SONO RICONOSCIUTI

- Il **doposcuola nelle scuole elementari** in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico;
- Il servizio prestato nelle **scuole paritarie** in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
 - fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
 - nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali
 - nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

4 Numero di anni di servizio prestati in scuole uniche o di montagna (nota 1, nota 4)

RUOLO




PRERUOLO



SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

 Riportare il numero di anni di servizio di **ruolo (6 pp. per ogni anno prestato) e/o pre-ruolo (6 pp. per ogni anno prestato)** prestati in scuole uniche o di montagna.

➔ Per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.



NOTA BENE: La legge n. 90 del 1.03.1957 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

- Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna:
sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri.
- Scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

Per l'attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risulti: **gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato ed indicazione che è stato prestato in scuola di montagna con le caratteristiche di cui sopra.**

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 4 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nella classe di concorso e nell'istituto di titolarità (lettera C)



SCUOLA PRIMARIA

- 6 Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel plesso di titolarità (lettera C)



Il sistema attribuisce punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio.


Inserire gli anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) PRESTATI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ NEL CIRCOLO DI TITOLARITÀ.

➔ La continuità può essere calcolata **solo** dall'assegnazione definitiva della sede con **esclusione** dei periodo di pre-ruolo, ma anche di quello relativo all'immissione in ruolo solo giuridica oppure su sede provvisoria.



NOTA BENE: gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, **senza mai aver ottenuto** assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (**provinciali o interprovinciali**) a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell'ottennio.

Inoltre, dal momento che si parla di triennio ma che l'anno in corso non può essere valutato ai fini del punteggio, in realtà gli anni, **incluso quello in corso**, devono essere **almeno 4**.

5	Anni di servizio prestato su posti di sostegno	RUOLO		<input type="text"/>
		ALTRO RUOLO		<input type="text"/>
		PRERUOLO		<input type="text"/>

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Indicare il numero degli anni di servizio distinto in **ruolo (6 punti per ogni anno prestato)**, **altro ruolo e pre-ruolo (6 punti per ogni anno prestato)** svolto in scuole speciali, ad indirizzo didattico differenziato, classi differenziali o su posti di sostegno per i quali il punteggio deve essere raddoppiato **se il docente richiede il trasferimento per queste tipologie di classi o di posti**.

In questa casella si ha quindi la possibilità di distinguere tale servizio prestato come **ruolo, altro ruolo e pre-ruolo**, indicando il numero di anni di servizio per ogni voce che interessa.



ATTENZIONE: tali caselle possono essere compilate **soltanto:**

- dai docenti attualmente titolari su **posto di sostegno** che chiedono trasferimento solo su posti di sostegno o per entrambe le tipologie di posto (sostegno e comune);
- dal docente attualmente titolare su posto comune che richiede solo o anche posti di sostegno (in questi casi il docente deve essere in possesso del previsto titolo di specializzazione).

Pertanto, **la casella non potrà essere compilata se il docente vanta degli anni svolti sul sostegno (anche in possesso del titolo) ma chiede solo posti comuni (anche se titolare su posto di sostegno al momento della compilazione della domanda).**

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

6	Punteggio aggiuntivo (lettera D)		SI/NO
---	----------------------------------	---	-------

SCUOLA PRIMARIA

10 Punteggio aggiuntivo (lettera D)



SI/NO

PUNTEGGIO: Il sistema attribuisce 10 PUNTI

Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente **barrando la casella "SI"**.

Hanno diritto al punteggio aggiuntivo coloro che, per un triennio **a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e fino all'anno scolastico 2007/2008**, non abbiano presentato domanda di **trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti**.

Ai fini della maturazione del punteggio è utile **un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008**. Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato **è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni** in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito **provinciale**.

7 Anni di servizio come specialista per l'insegnamento della lingua straniera (Lettera B2)

PLESSO DI
TITOLARITA'



ALTRO PLESSO



SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Punteggio: 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità ed 1 punto per altro plesso

Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera distinto in anni prestati **dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98** nel plesso di titolarità ed in altro plesso.



NOTA BENE: gli anni da prendere in considerazione sono ESCLUSIVAMENTE dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98.

- 8 Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati senza soluzione di continuità come "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (Lettera C1)



SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Punteggio 1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera.



NOTA BENE: gli anni da prendere in considerazione sono **ESCLUSIVAMENTE** dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98

- 9 Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati senza soluzione di continuità come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (Lettera C1)



SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Punteggio: 3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera.



NOTA BENE: gli anni da prendere in considerazione sono **ESCLUSIVAMENTE** dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98.

A2) Tabella allegata al CCNI Mobilità 2017/18

Esigenze di famiglia

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 7 Comune di ricongiungimento per il trasferimento (lettera A)



SCUOLA PRIMARIA

- 11 Comune di ricongiungimento per il trasferimento (lettera A)



Indicare la provincia e il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

IL SISTEMA ASSEGNARÀ 6 pp. PER LE SCUOLE E/O GLI AMBITI INDICATI NEL MODULO – DOMANDA CHE SI RIFERISCONO AL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO.

➔ Il punteggio è assegnato anche per tutte le preferenze che sono comprese nell'attuale comune di titolarità se coincidente con il comune di ricongiungimento.



NOTA BENE: È possibile richiedere il ricongiungimento al coniuge (o parte dell'unione civile) ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli.

Si prescinde dalla residenza del docente.

Pertanto il ricongiungimento al figlio o al genitore si potrà richiedere solo se il docente non è coniugato o se è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale (cosa che dovrà risultare chiaramente nell'autocertificazione allegata).

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (o parte dell'unione civile), ai genitori o ai figli (nei casi previsti) è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve **essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M..**



NOTA BENE: dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

8 Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti, etc. (lettera D)

➔ PROVINCIA COMUNE

SCUOLA PRIMARIA

12 Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti, etc. (lettera D)

➔ PROVINCIA COMUNE

IL SISTEMA ASSEGNERÀ 6 pp. PER LE SCUOLE E/O GLI AMBITI INDICATI CHE SI RIFERISCONO AL COMUNE DI DOVE È NECESSARIO PRESTARE LA CURA O ASSISTENZA.

Si prescinde dalla residenza del docente.

Indicare **la provincia e il comune** dove è necessario prestare la cura e l'assistenza:

- del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
- ovvero il comune per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossicodipendente;
- del coniuge (**o parte dell'unione civile**) o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.



NOTA BENE - Tale casella può essere compilata solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione (se si rientra nelle lettere di cui sopra)

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- La situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.


L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).


L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può

essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

9 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera B) 


SCUOLA PRIMARIA

13 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera B) 


Indicare il numero dei figli.

Si attribuiscono punti 4 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza del docente e di quella dei figli).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

10 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C) 

SCUOLA PRIMARIA

14 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C) 

Indicare il numero dei figli.

Si attribuiscono punti 3 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza del docente e di quella dei figli)



NOTA BENE (lettere B e C)


- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando luogo e data di nascita).
- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono **i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31/12/2018**.
- Lo stato di figlio maggiorenne che, **a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro**, deve essere documentato con certificazione o copia della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.


A3) Tabella allegata al CCNI Mobilità 2017/18

Titoli generali

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 11 | Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A) |  | SI/NO |
|----|--|---|-------|

SCUOLA PRIMARIA

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 15 | Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A) |  | SI/NO |
|----|--|---|-------|

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti

12 Punti.

Il punteggio è attribuito a prescindere dal canale di reclutamento da cui il docente è stato immesso in ruolo.

Il punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto.

Può essere valutato solo un pubblico concorso.

Sono valutati:

- I concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado **esclusivamente** nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati;

INOLTRE:

- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Non sono valutati:

- I concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione;
- I corsi SSIS e TFA;
- I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia **non sono** valutabili nell'ambito della scuola primaria;
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado **non sono** valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

12 Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B)



SCUOLA PRIMARIA

16 Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B)



Per ogni diploma di specializzazione o perfezionamento post-laurea biennale conseguito vengono attribuiti 5 Punti.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma.

È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.


Sono valutati:

- I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90);
- I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
- I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509;
- I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).


Non sono valutati:

- Il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8;
- I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS) e TFA.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

13 Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera C) 

SCUOLA PRIMARIA

17 Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera C) 

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 3 punti.


L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma universitario.

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza


Sono valutati:

- il diploma accademico di **primo livello**
- la laurea di primo livello o laurea breve (“**triennale**”)
- Il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (**ISEF**).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

14 Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D) 

SCUOLA PRIMARIA

18 Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D) 

1 PUNTO per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello

È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Sono valutati:

- I **corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno**, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- I **master di 1° o di 2° livello** attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.



NOTA BENE: I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico **2005/06** saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con **1500 ore** complessive di impegno, con un riconoscimento di **60 CFU** e con esame finale.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi dei corsi.

Nel caso si tratti di corsi a decorrere dal 2005/06 bisognerà necessariamente indicare le ore e i CFU e di aver sostenuto l'esame finale.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

15 Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera E)


SCUOLA PRIMARIA

19 Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera E)


5 punti per ogni diploma di laurea

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma di laurea.

Il punteggio spetta per il titolo **aggiuntivo** a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Sono valutati:

- il diploma di laurea con corso di **durata almeno quadriennale** (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);
- il diploma di **laurea magistrale** ("specialistica");
- il diploma accademico di **secondo livello** (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2018);

Non sono valutati:

- Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);

INOLTRE:

- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
- Il diploma accademico di **primo** livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico **del medesimo secondo** livello.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria **non si valuta** in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza (vedi specificazione successiva).

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).



NOTA BENE (SFP): alla laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-infanzia**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza;

Pertanto, ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-primaria**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (e viceversa).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

16 Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)  SI/NO

SCUOLA PRIMARIA

20 Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)  SI/NO

PUNTI 5

Barrare la casella di interesse ("SI" o "NO")

In presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno.

21 Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (Lettera G)  SI/NO

SOLO MODULO-DOMANDA PRIMARIA

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

PUNTI 1

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del corso di aggiornamento.

Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

17 Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H) 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

17 Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)

SCUOLA PRIMARIA

22 Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)

1 PUNTO per ogni partecipazione agli Esami di Stato.

NOTA BENE: valido SOLO per gli anni scolastici 1998/1999 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli anni e delle scuole in cui ha svolto gli esami di stato (solo se dal 98/99 al 2000/01) e la tipologia di nomina (presidente, commissario...)

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

18 Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

con certificazione di Livello C1 del QCER (Lettera I)



SI/NO

senza certificazione di Livello C1 del QCER (Lettera L)



SI/NO

SCUOLA PRIMARIA

23 Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

con certificazione di Livello C1 del QCER (Lettera I)



SI/NO

senza certificazione di Livello C1 del QCER (Lettera L)



SI/NO

✓ 1 PUNTO**Con certificazione di livello C1 del QCER**

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- sostenuto la prova finale.

✓ **0,5 PUNTI**

Senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale.



NOTA BENE: L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi dei corsi.

Non bisognerà confondere la certificazione linguistica B1/B2 con il CLIL.

Quest'ultimo riguarda infatti l'apprendimento integrato di **contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento universitario**. La tabella di valutazione titoli è infatti chiara sull'argomento attribuendo il punteggio per il conseguimento di un **Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL)**:

- 1 p. con certificazione di Livello C1 del QCER;
- 0,5 senza certificazione di Livello C1 del QCER.

Precedenze

SCUOLA DELL'INFANZIA

23 Scuola dalla quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. 13, comma 1/II, V contratto mobilità)

SCUOLA/
COMUNE



TIPO POSTO



SCUOLA PRIMARIA

- 28 Scuola o centro territoriale dalla quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. 13, comma 1/II, V contratto mobilità)

SCUOLA/
COMUNE 

TIPO POSTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- 23 Scuola o centro territoriale dalla quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. 13, comma 1/II, V contratto mobilità)

SCUOLA/
COMUNE 

TIPO POSTO 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 23 Istituto dal quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. 13, comma 1/II, V contratto mobilità)

ISTITUTO/
COMUNE 

TIPO POSTO 

 **Rientro nella scuola di precedente titolarità (art. 13 comma 1 punto II)**

 **Rientro nel Comune di precedente titolarità (art. 13 comma 1 punto V)**

Indicare nella casella la scuola o il comune di precedente titolarità.

CHI È IL PERSONALE INTERESSATO

Tutto il personale **docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata (perdente posto dallo scorso anno scolastico o anni precedenti)**, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) che ha diritto al rientro con precedenza nella scuola (o nel comune) da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto.

IN QUALE PROVINCIA È VALIDA LA PRECEDENZA

La precedenza **si applica all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata** (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di domanda di passaggio di cattedra o di ruolo.

A QUALI CONDIZIONI SPETTA

- Se si indica nell'apposita casella del modulo domanda online la **scuola o il comune** di precedente titolarità.
- Se si è **presentato domanda condizionata al momento della perdita del posto**.
- Se gli interessati abbiano **prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio**.
- Se gli interessati richiedano, **come prima preferenza** la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio.
- Se si riporta nella apposita casella del modulo-domanda online la **denominazione ufficiale della scuola**, circolo o istituto (o il comune) da cui si è stati trasferiti quale soprannumerari. Per quanto attiene **ai centri di istruzione per gli adulti** il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio.
- Se si compila e si allega al modulo-domanda la relativa **"dichiarazione di servizio continuativo"** nella quale si fa esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

Per il rientro nel comune

- **A condizione che si indichi tra le preferenze** l'ambito corrispondente **al comune di rientro** o a parte di esso prima di preferenze relative ad altri comuni o ad altri ambiti della provincia.
- **Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune**, le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune **più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà**.

I CASI IN CUI NON SI INTERROMPE LA POSSIBILITÀ DI RIENTRO E SI MANTIENE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Non interrompe la possibilità di rientro nella scuola o nel comune di ex titolarità e la continuità del servizio:

- **L'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria in altra scuola**, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
- **L'esubero provinciale (situazione di ex DOP)**, sempre qualora l'interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
- **L'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda**, sempreché abbia richiesto **come prima preferenza** in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

GLI ULTIMI DOCENTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL RIENTRO

Gli ultimi che possono presentare domanda di rientro con precedenza sono i docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2010/2011 (individuati quindi soprannumerari nel 2009/10) e che hanno potuto richiedere il rientro per gli anni:**

1. 2011/12
2. 2012/13
3. 2013/14
4. 2014/15
5. 2015/16
6. 2016/17
7. 2017/18
8. **2018/19 (ultimo anno)**

Il perdente posto trasferito d'ufficio o domanda condizionata **per l'1/9/2009 (a.s. 2009/10) individuato quindi soprannumerario nel 2008/09 o aa. ss. precedenti non può più richiedere il rientro in quanto è terminato l'ottennio.**

PERSONALE RI – DICHIARATO PERDENTE POSTO

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato.

Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.



Permane, tuttavia, **anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità**, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, **entro i limiti dell'ottennio iniziale.**

TERMINATO L'OTTENNIO



Qualora il **rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio**, si perde il diritto di rientro e il punteggio relativo alla continuità del servizio **è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.**

- Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto **sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio**, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa **ai trasferimenti d'ufficio**, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, **nella scuola o istituto di attuale titolarità.**

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 24 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti? (art. 3 L.28/3/91 N.120)?  SI/NO
- 25 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati? (art. 61 L. 270/82)?  SI/NO

SCUOLA PRIMARIA

- 29 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti? (art. 3 L.28/3/91 N.120)?  SI/NO
- 30 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati? (art. 61 L. 270/82)?  SI/NO

 **Non vedenti (Art. 13 comma 1 punto I)** **Emodializzati (Art. 13 comma 1 punto I)**

Tale personale ha riconosciuta una precedenza assoluta sia nelle operazioni di mobilità territoriale che in quelle professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) indipendentemente dalla provincia di provenienza e dalle preferenze indicate nella domanda.

Per fruire della precedenza bisogna in questo caso allegare alla domanda (o inviare all'ATP di titolarità), entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

Tali documentazioni devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 26 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92 

SCUOLA PRIMARIA

- 31 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92 

 **Art. 21 della l. 104/92 (art. 13 comma 1 punto III sub punto 1)**

Chi è il personale interessato

Tutto il personale a cui è stato riconosciuto uno stato di disabilità (anche non grave) e un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave – anche art 3 comma 1 legge 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.¹

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza**.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza


Bisognerà prioritariamente indicare almeno una scuola del **comune di residenza** oppure l'ambito che comprende o è compreso nel **comune di residenza** in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune della provincia.

- Qualora **nel comune di residenza non vi siano sedi esprimibili** andrà indicato per prima la sede del comune vicinore secondo le attuali prossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.
- Per **“sedi esprimibili”** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.


¹ Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. La certificazione medica originale è l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciato all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. L'**art. 21** riguarda la persona handicappata, dichiarata tale anche solo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 104/92 **che però abbia anche uno stato di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.**

- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 27 Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?  SI/NO

SCUOLA PRIMARIA

- 32 Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?  SI/NO

 **Aventi necessità di cure a carattere continuativo (art. 13 comma 1 punto III sub punto 2)**
Chi è il personale interessato

Tutto il personale non necessariamente disabile a cui è stata riconosciuta dalla competente ASL una grave patologia ed ha bisogno di cure continuative in un determinato istituto.

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione **dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.**

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..²

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso prioritariamente **per la provincia in cui è ubicato il comune di cura**, in subordine per tutte le altre preferenze espresse.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza

Bisognerà prioritariamente indicare come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel **comune in cui è ubicato l'istituto di cura** oppure l'ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti.

² In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, **ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.**

- Qualora **nel comune dell'istituto di cura non vi siano sedi esprimibili** andrà indicato per prima la sede del comune vicinore secondo le attuali prossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.
- Per **“sedi esprimibili”** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Qualora si intende usufruire di tale precedenza anche per altre province** bisogna indicare prima delle preferenze relative ad altre province la **preferenza sintetica relativa alla provincia** che comprende il comune in cui è ubicato l'istituto di cura.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

28 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92



SCUOLA PRIMARIA

33 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92



 **Art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale - art. 13 comma 1 punto III sub punto 3)**

Chi è il personale interessato

Tutto il personale a cui è stato riconosciuto uno stato di **disabilità insituazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92)**.

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92**.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza**.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza

Bisognerà prioritariamente indicare almeno una scuola del **comune di residenza** oppure l'ambito che comprende o è compreso nel **comune di residenza** in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune della provincia.

- Qualora **nel comune di residenzanon vi siano sedi esprimibili** andrà indicato per prima la sede del comune vicinore secondo le attuali prossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà esserequest'ultimo.
- Per **“sedi esprimibili”** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

29 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità)



SCUOLA PRIMARIA

34 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità)



➤ **Assistenza al figlio – al fratello o alla sorella – tutela legale (art. 13 comma 1 punto IV)**

➤ **Assistenza al coniuge (o parte dell'unione civile) o al genitore (art. 13 comma 1 punto IV)**

Assistenza al figlio

Chi è il personale interessato

I genitori (la precedenza spetta ad entrambi) il cui figlio è disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.**

- **Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità "rivedibile".**
- Nel caso di figlio con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune di assistenza** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili** nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile **il docente** è obbligato a indicare una preferenza di **scuola o ambito relativa ad un comune** viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

Assistenza al fratello o alla sorella

Chi è il personale interessato

Il personale che abbia un fratello o una sorella disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).

Nota bene:

- Per fruire della precedenza il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve comprovare la **convivenza** con quest'ultima;
- Si può fruire della precedenza **solo** in quanto **i genitori sono entrambi scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili** (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l'interessato deve in questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave della sorella/fratello di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.**

- Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità **"rivedibile"**.
- Nel caso di fratello/sorella con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
- Eventuale documentazione di invalidità comprovante lo stato di totale inabilità dei genitori.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune di assistenza** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso

qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili** nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

Tutela legale

Chi è il personale interessato

Il personale "tutore legale" figura assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. È riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto non familiare).

Amministratore di sostegno

È valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

Quali certificazioni sono necessarie

È necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza**.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune di assistenza** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili** nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

Assistenza al coniuge (o parte dell'unione civile)

Chi è il personale interessato

Il personale che abbia il proprio coniuge disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave del coniuge di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92. Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".**

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune di assistenza** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili** nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a

quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune

- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

Figlio referente unico che assiste il genitore disabile in situazione di gravità

Chi è il personale interessato

Il personale che abbia il proprio genitore (madre o padre) disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.**

Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida **esclusivamente nei trasferimenti provinciali**. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune di assistenza** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili** nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.

- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.



NOTA BENE: La precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;
- essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto è utile precisare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non possa prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante altresì precisare che **l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile.** Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

- Si riconduce il **concetto di convivenza** a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi o nei casi di dimora temporanea (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884). Si riferisce altresì al concetto di convivenza nei casi di dimora abituale.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 30 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità)


SCUOLA PRIMARIA

- 35 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità)



➤ Coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art. 13 comma 1 punto VI)

Chi è il personale interessato

Il personale scolastico **coniuge/parte dell'unione civile convivente del personale militare trasferito d'ufficio/autorità (ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo) o a cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza** che risulta in servizio permanente (Forze armate, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Forze di polizia ad ordinamento civile, Ufficiale o sottufficiale piloti di complemento in ferma dodecennale...).

Quali certificazioni sono necessarie

- il docente deve autocertificare che il coniuge sia stato trasferito in tale sede d'autorità;
- dichiarazione in cui il militare si dichiara convivente con il docente.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso **per i trasferimenti all'interno e per la provincia** nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune dove è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili nel comune dove è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo** il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio

dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune vicinore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune

- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 31 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/99 n. 265 (art. 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)



SCUOLA PRIMARIA

- 36 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/99 n. 265 (art. 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)



Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (Art. 13 comma 1 punto VII)

Chi è il personale interessato

Il personale **docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali** a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/2000 durante l'esercizio del mandato. Sono compresi i consiglieri di pari opportunità.

Quali certificazioni sono necessarie

Un'autodichiarazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (sono compresi i consiglieri di pari opportunità).

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso **per i trasferimenti all'interno e per la provincia nella quale si espleta il mandato amministrativo.**

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune dove si espleta il mandato amministrativo** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili nel comune dove si espleta il mandato amministrativo** il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.



Nota bene: L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 32 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite (art.13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)



SCUOLA PRIMARIA

- 37 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite (art.13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)



Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 (Art.13 comma 1 punto VIII)

Chi è il personale interessato

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.


In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

Si ha diritto alla precedenza nei soli trasferimenti interprovinciali per la provincia ove si è svolta attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.




Quali certificazioni sono necessarie

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione.




SCUOLA DELL'INFANZIA

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 33 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |
|----|---|---|-------|



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 33 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta ? (art. 23 comma 15 del contratto mobilità). |  | SI/NO |
| 34 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |
| | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture carcerarie? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 33 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per adulti (corsi serali)? art. 23 comma 15 contratto mobilità) |  | SI/NO |
| 34 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |
| | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture carcerarie? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |

SCUOLA PRIMARIA

- 38 Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta ? (art. 23 comma 15 del contratto mobilità).  SI/NO
- 39 Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità).  SI/NO

 **Precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta**
 **Precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere o carcerarie**

- È prevista una priorità per la mobilità territoriale, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i C.P.I.A., **a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.**
- In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le **strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale.**

Il docente dovrà poi indicare nella sezione "preferenze" la disponibilità su detti posti.

È necessario altresì che il docente alleggi una autodichiarazione in cui precisi gli anni (almeno 3) svolti in detti corsi.



Nota bene: la precedenza è prevista **SOLO** per detti posti, non per eventuali altre preferenze non corrispondenti a CPIA, corsi serali ecc.

Scelta tipo di posto

 **Il docente titolare su posti di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale?**
SCUOLA DELL'INFANZIA

- 34 L'insegnante è ancora nel quinquennio?  SI/NO

SCUOLA PRIMARIA

42 L'insegnante è ancora nel quinquennio?  SI/NO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

35 L'insegnante è ancora nel quinquennio?  SI/NO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

35 Il docente titolare su posti di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale?  SI/NO






NOTA BENE: il docente titolare su posto di sostegno per poter richiede solo o anche posti comuni deve aver terminato un quinquennio su tali posti. Ai fini del quinquennio si conta l'anno in corso (IL QUINQUENNIO È TERMINATO PER GLI ASSUNTI IN RUOLO SUL SOSTEGNO, ANCHE CON NOMINA GIURIDICA, DAL 2013/14 O ANNI PRECEDENTI).

 **Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento**




- **POSTO COMUNE**
- **POSTO DI SOSTEGNO**
- **POSTO SPECIALE O A INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO**

SCUOLA DELL'INFANZIA



35 Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento

		POSTO COMUNE	1/2/3
		POSTO DI SOSTEGNO	1/2/3
		POSTO SPECIALE O A INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO	1/2/3

SCUOLA PRIMARIA

43	Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento		POSTO COMUNE E/O LINGUA	1/2/3
			POSTO DI SOSTEGNO	1/2/3
			POSTO SPECIALE O A INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO	1/2/3

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO/SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

36	Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento		POSTO NORMALE	1/2
			POSTO DI SOSTEGNO	1/2




 Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento per il sostegno:






NOTA BENE: la tipologia di sostegno può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione;

- **SOSTEGNO PSICOFISICO**
- **SOSTEGNO UDITO**
- **SOSTEGNO VISTA**




SCUOLA DELL'INFANZIA


36	Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 24 comma 5) per il sostegno (la tipologia di sostegno può essere indicata solo se docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SOSTEGNO PSICOFISICO	1/2/3
			SOSTEGNO UDITO	1/2/3
			SOSTEGNO VISTA	1/2/3

SCUOLA PRIMARIA

44	Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 24 comma 5) per il sostegno (la tipologia di sostegno può essere indicata solo se docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SOSTEGNO PSICOFISICO	1/2/3
			SOSTEGNO UDITO	1/2/3
			SOSTEGNO VISTA	1/2/3






SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

37	Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 24 comma 5) per il sostegno (la tipologia di sostegno può essere indicata solo se docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SOSTEGNO PSICOFISICO	1/2/3
			SOSTEGNO UDITO	1/2/3
			SOSTEGNO VISTA	1/2/3







 **Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento per speciale/didattico differenziato (la tipologia speciale/didattico differenziato può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)**

- **SPECIALE PSICOFISICO**
- **SPECIALE UDITO**
- **SPECIALE VISTA**
- **MONTESSORI**
- **AGAZZI**

SCUOLA DELL'INFANZIA







37	Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 24 comma 5) per speciale/didattico differenziato (la tipologia speciale/didattico differenziato può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SPECIALE PSICOFISICO	1/2/3/4/5
			SPECIALE UDITO	1/2/3/4/5
			SPECIALE VISTA	1/2/3/4/5
			MONTESSORI	1/2/3/4/5
			AGAZZI	1/2/3/4/5

SCUOLA PRIMARIA

45 Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 24, comma 5) per speciale/didattico differenziato (la tipologia speciale/didattico differenziato può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SPECIALE PSICOFISICO	1/2/3/4/5/6
		SPECIALE UDITO	1/2/3/4/5/6
		SPECIALE VISTA	1/2/3/4/5/6
		MONTESSORI	1/2/3/4/5/6
		AGAZZI	1/2/3/4/5/6
		PIZZIGONI	1/2/3/4/5/6

Posti per l'insegnamento della lingua straniera

SOLO MODULI-DOMANDA PRIMARIA

40	Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese		SI/NO
	Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua tedesca (esclusivamente per la provincia autonoma di Trento)		SI/NO
	Il docente, ai fini del trasferimento richiede :		SOLO POSTO LINGUA
			OPPURE 1° POSTO COMUNE - 2° POSTO LINGUA
			OPPURE 1° POSTO LINGUA - 2° POSTO COMUNE
41	Il docente ha ottenuto il trasferimento su posto per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio?		SI/NO

Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese ovvero:

- a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;
- b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero;
- c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;

d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

➔ Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua tedesca (**esclusivamente per la provincia autonoma di Trento**).

➔ Bisogna Indicare l'ordine di gradimento: **SOLO POSTO LINGUA; COMUNE-LINGUA; LINGUA – COMUNE.**

- I posti per l'insegnamento della lingua inglese dell'organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese.
 - I suddetti docenti possono esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e lingua;
 - In assenza di tale indicazione la priorità viene attribuita al posto di lingua.
- Il docente ha ottenuto il trasferimento su posto per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio?

NOTA BENE:

non è possibile richiedere posto comune **nella stessa scuola di attuale servizio** se non è passato **un triennio sul posto della lingua inglese**. È invece possibile richiedere posto comune in altre scuole a prescindere dal vincolo triennale.

Preferenze territoriali

▪ **Numero**

Le preferenze esprimibili sono **quindici**.

▪ **Tipologie**

Possono essere del seguente tipo:

- a) scuola;
- b) ambito territoriale
- c) provincia;

Possono essere espresse al massimo **cinque preferenze** per le singole scuole.

PREFERENZE

NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1	Scuola		
2	Scuola		
3	Scuola		
4	Scuola		
5	Scuola		
6	Ambito o Provincia		
7	Ambito o Provincia		
8	Ambito o Provincia		
9	Ambito o Provincia		
...	...		
15	Ambito o Provincia		

Disponibilità

SCUOLA DELL'INFANZIA

Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera

/

SCUOLA PRIMARIA

Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera

/

Disponibilità all'istruzione per gli adulti

/

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera /
- Disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria /
- Disponibilità all'istruzione per gli adulti /
- L'aspirante, per le preferenze scuola, richiede anche cattedre orario esterne /

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera /
- Disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria /
- Disponibilità all'insegnamento sulle scuole serali /
- Disponibilità all'insegnamento nei licei europei /
- L'aspirante, per le preferenze scuola, richiede anche cattedre orario esterne /

In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:

a) istruzione degli adulti, che comprende:

- corsi serali degli istituti di secondo grado
- centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti

b) sezioni carcerarie ove esprimibili

c) sezioni ospedaliere

d) licei europei

▪ **Vincoli**

- La preferenza per l'ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse **unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale.**

- Non sono infatti considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui si è titolari.

▪ **Precedenze**

Quantificando intendano avvalersi delle precedenze previste dall'art. 13, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l'ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune.

Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

▪ **Docenti che per qualsiasi motivo sono senza sede o in esubero nella provincia**

Tale personale parteciperà alla mobilità e concorrerà al pari degli altri docenti esprimendo fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.

Se non soddisfatti a domanda parteciperanno al trasferimento d'ufficio **in provincia, dopo i trasferimenti a domanda**, a partire dall'ambito della **prima preferenza** espressa.

Il personale in esubero nella provincia è obbligato a presentare domanda altrimenti sarà sottoposto alla mobilità d'ufficio **a punteggio 0** a partire dall'ambito corrispondente all'ultima scuola di servizio se nella provincia o dall'ambito di attuale titolarità.

▪ **Personale in esubero nazionale**

Tale personale parteciperà alla **mobilità tra province diverse** e per il trasferimento a domanda concorrerà al pari degli altri docenti esprimendo fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.

- Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse verrà trasferito d'ufficio, dopo i trasferimenti interprovinciali a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà **partendo dalla prima preferenza espressa**, ad un ambito a livello nazionale.
- Nel caso detto personale decida di non presentare domanda verrà **trasferito d'ufficio a punteggio zero** e assegnato, in ordine di viciniorietà **partendo dalla provincia di attuale servizio**, ad un ambito a livello nazionale.

È INOLTRE POSSIBILE DARE LE SEGUENTI DISPONIBILITÀ, A SECONDA DELL'ORDINE DI SCUOLA:

- Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera (valida per le preferenze ambito e provincia)
- Disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria

- (valida per le preferenze ambito e provincia)
- Disponibilità all'insegnamento sulle scuole serali (valida per le preferenze ambito e provincia)
- Disponibilità all'insegnamento nei licei europei (valida per le preferenze ambito e provincia)
- L'aspirante, per le preferenze scuola, richiede anche cattedre orario con completamento nell'ambito.

Le sequenze

È prevista **un'unica fase per ciascun grado di istruzione sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale.**

Per i movimenti provinciali non vi è distinzione tra fase comunale e fase provinciale.

All'interno dell'unica fase prevista dovrà essere rispettato un preciso ordine nei movimenti così come stabilito **nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.**

Importanti chiarimenti in proposito vengono forniti nell'art. 6 dal comma 2 dove si stabilisce che **la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi disciplinato nell'allegato 1 e dal comma 6 dove si chiarisce che le operazioni riguardanti sia la mobilità professionale che la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione.**

Nell'Allegato 1 dopo le operazioni propedeutiche alla mobilità seguono i movimenti territoriali e professionali raggruppati e distinti in movimenti provinciali e interprovinciali con priorità per i primi.

La **mobilità provinciale**, infatti, rientra, nella sequenza operativa dal movimento 1 al movimento 23, con la distinzione seguente:

- Trasferimenti provinciali: dal movimento 1 al movimento 15
- Mobilità professionale provinciale: dal movimento 16 al movimento 23

Segue, dal movimento 24, la mobilità interprovinciale, che si conclude con il movimento 36, con la seguente distinzione:

- Trasferimenti interprovinciali: dal movimento 24 al movimento 32
- Mobilità professionale provinciale: dal movimento 32 al movimento 36

Si indicano di seguito i diversi movimenti in ordine sequenziale:

MOVIMENTI PROVINCIALI

1) trasferimenti a domanda, nell'ambito della scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità

- **Si precisa** che coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.

2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI, indipendentemente dalla provincia di provenienza

- **Si precisa** che tale precedenza (DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
 - personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
 - personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

3) trasferimenti a domanda nella scuola di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI (TRATTASI DI POSSIBILITÀ DI RIENTRO NELLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ PER I DOCENTI ANCORA PERDENTI POSTO); nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti dimensionati

4) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell'ambito dello stesso istituto e viceversa

5) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 - dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità

- **Si precisa** che tale precedenza (PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) riguarda il personale docente che si

trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- **disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92**, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- **personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo** (ad esempio chemioterapia);
- **personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92**, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;

6) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI per i genitori di disabile nella provincia di titolarità (**RIENTRANO IN TALE PRECEDENZA ANCHE IL TUTORE LEGALE E, IN ASSENZA DEI GENITORI, IL FRATELLO CONVIVENTE CHE ASSISTE LA SORELLA DISABILE (O VICEVERSA)**).

7) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI per assistenza ai familiari nella provincia di titolarità (**TRATTASI DI ASSISTENZA AL CONIUGE CON DISABILITÀ O FIGLIO REFERENTE UNICO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE**)

8) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15 dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità;

- **Si precisa che le precedenze citate riguardano i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie (comma 14) e i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione (comma 15).**

9) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 - dell'ipotesi di CCNI, nel comune di precedente titolarità

10) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità

- **Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) riguarda il personale scolastico coniuge convivente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86 (TRASFERITO D'UFFICIO/DI AUTORITÀ)**

11) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità

- **Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) riguarda il personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l'esercizio del mandato (SONO RICOMPRESI I CONSIGLIERI DI PARI OPPORTUNITÀ).**

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nell'ambito delle operazioni di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) 11) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni dell'organico dell'autonomia e viceversa.

12) trasferimenti d'ufficio dei docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda nella provincia

13) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso

14) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza

15) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari in esubero o senza sede nella provincia;

Con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale

16) passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI, sono compresi i passaggi interprovinciali (**NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI**);

17) passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI, sono compresi i passaggi interprovinciali (**NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI**);

- **Si precisa che tale precedenza è l'unica presa in considerazione per la mobilità professionale.**

Le operazioni di cui ai numeri 16 e 17 sono effettuate anche oltre il limite numerico del 10% previsto per la mobilità professionale e comunque all'interno dell'aliquota del 40% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15)

18) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi

i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia

19) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia

20) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia

21) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia

22) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia

23) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia

▪ **Si precisa che, a parità di condizioni tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa, il passaggio di cattedra**

MOVIMENTI INTERPROVINCIALI

24) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) (**PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

25) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI **dei genitori del disabile ed equiparati verso altra provincia**

26) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI per assistenza al coniuge ed equiparati verso altra provincia (**NON È PRESA IN CONSIDERAZIONE L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE VALIDA SOLO PER I MOVIMENTI PROVINCIALI**)

27) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) (**PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA**) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

28) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) (**PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI**) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

29) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII)

dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

- **Si precisa che tale precedenza riguarda il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ed è valida solo per i trasferimenti interprovinciali, mentre non si applica alla mobilità professionale.**

30) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

31) trasferimento a domanda verso altra provincia del personale senza precedenza

32) trasferimento d'ufficio dei docenti di cui all'art 2 comma 3

- **Si precisa che in questo movimento sono interessati i docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 17/18 un ambito territoriale di titolarità (COSÌDETTI ESUBERI NAZIONALI) e che partecipano alle operazioni di mobilità tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province a partire dalla prima preferenza espressa.**

33) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555

34) passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555

35) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza

36) passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nonché passaggi di ruolo o di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti alle operazioni dal n. 18 al 23 a causa del limite numerico delle disponibilità in tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio

- **Si precisa che, anche per la mobilità professionale interprovinciale, a parità di condizioni tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa, il passaggio di cattedra**

Secondo l'ordine della operazioni riportato, come indicato nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI, i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria.

- **L'ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e**

validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

- Le operazioni di mobilità interprovinciali territoriali sono effettuati nel limite del 30% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15);
- Le operazioni di mobilità professionale sono effettuate nel limite del 10% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15), i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in misura delle stesse percentuali.
- Le operazioni di mobilità professionale verso altra provincia avvengono sui posti residui del previsto contingente dopo le operazioni di mobilità professionale tra ambiti della stessa provincia. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.
- Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

**Guida realizzata dalla Uil Scuola
in collaborazione con Orizzontescuola**

Testi e consulenza professionale

Per la UIL scuola: Giuseppe D'Aprile, Mauro Colafato e Paolo Pizzo

Per Orizzontescuola: Giovanna Onnis

www.uilscuola.it e www.orizzontescuola.it